

Ravvedimento operoso

Le violazioni per omesso, parziale e tardivo versamento dell'imposta, possono essere regolarizzate dal contribuente attraverso lo strumento del ravvedimento operoso mediante

- il pagamento del tributo non versato o versato in misura inferiore;
- della sanzione ridotta;
- degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.

Tale strumento può essere utilizzato a condizione che il contribuente non sia stato oggetto di lettere di convocazione, richieste di documentazione, verifiche, o qualsiasi diversa attività di accertamento della violazione tributaria, relativa all'anno d'imposta in questione.

Valori della sanzione per il ravvedimento operoso per violazioni commesse dal 1° settembre 2024

- **0,083%** giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- **1,25%** per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- **1,39%** per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
- **3,125%** (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- **3,572%** (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente;
- **4,17%** (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Valori della sanzione per il ravvedimento operoso per violazioni precedenti al 1° settembre 2024

- **0,10%** giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- **1,50%** per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- **1,67%** per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
- **3,75%** (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- **4,29%** (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati entro il secondo anno dalla scadenza;
- **5,00%** (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo il secondo anno dalla scadenza.

INTERESSI

Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi legali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili così determinati:

- 2026: 1,60% annuo (Decreto del MEF 10.12.2025, Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13.12.2025)
- 2025: **2,00%** annuo (Decreto del MEF 10/12/2024 Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2024)
- 2024: **2,50%** annuo (Decreto del MEF 29/11/2023, Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11/12/2023)
- 2023: **5,00%** annuo (Decreto del MEF 13/12/2022, Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2022)
- 2022: **1,25%** annuo (Decreto del MEF 13/12/2021, Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15/12/2021)
- 2021: **0,01%** annuo (Decreto del MEF 11/12/2020, Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15/12/2020)

E' possibile effettuare il calcolo del ravvedimento operoso e la stampa del relativo modello F24 direttamente dalla pagina di "Calcolo IMU on-line".